



FONDAZIONE **AQUILEIA**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO

(approvato con Delibera del CdA n.33 del 28 dicembre 2023)

Articolo 1. Principi generali

1. Il seguente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dal contratto collettivo vigente (art. 70 del CCNL FEDERCULTURE del 28/12/2022).
2. La Fondazione Aquileia in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato, determinato, somministrato con orario pieno e in part-time il servizio di mensa aziendale.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del buono pasto elettronico;
4. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità, i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
5. Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo articolo 3.
6. La fruizione del servizio mensa è regolata dai seguenti principi:
 - è necessario che il dipendente sia in servizio;
 - è necessario aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo articolo 3, con una pausa pasto non superiore ad 1 ora e non inferiore a 30 minuti.

Articolo 2. Definizione del servizio sostitutivo di mensa e tipologie buoni pasto

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto.

Articolo 3. Diritto al servizio sostitutivo mensa

1. Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente e somministrato a tempo indeterminato ed a



tempo determinato, sia pieno che parziale, che ha effettivamente prestato nella giornata almeno 6 (sei) ore complessive di lavoro, articolato con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 1 ora per la fruizione del pasto;

2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che prestano attività lavorativa nella fascia oraria compresa fra le 12:30–15:00 e tra le ore 19:00 –21:30;
3. Il tempo di fruizione dei pasti è considerato al di fuori dell’orario di lavoro con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore a 1 ora, usufruendo dell’istituto della flessibilità.
4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 6 ore complessive nella giornata al netto della pausa.
5. Non concorrono al raggiungimento delle 6 ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro.
6. Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei seguenti permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro:
 - riposi giornalieri (art. 39 “Riposi giornalieri della madre” D.Lgs. 151/2001)
 - assemblea sindacale (art. 12 CCNL FEDERCULTURE 2022)
 - permessi sindacali (art. 11 CCNL FEDERCULTURE 2022)
 - permessi RSU (art. 11 CCNL FEDERCULTURE 2022)
7. In ogni caso ad ogni dipendente spetta un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa.
8. Nelle giornate in cui, per comprovate esigenze di servizio, le prestazioni lavorative si dovessero concludere dopo le ore 22.00, al personale interessato sarà attribuito un secondo buono pasto a fronte di una presenza effettiva in servizio di almeno quattro ore oltre la conclusione dell’orario d’obbligo e contemplando una interruzione di almeno trenta minuti.
9. Al personale inviato in missione fuori dal territorio regionale compete il buono pasto solo qualora non presenti a rimborso, congiuntamente al riepilogo periodico di missione, la ricevuta per uno o entrambi i pasti.

Articolo 4. Esclusione dal servizio mensa



FONDAZIONE **AQUILEIA**

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata (ferie, festività sopprese, malattia, permessi non retribuiti, permessi retribuiti che non rientrano nei casi di cui all'articolo 3, ecc.).

Articolo 5. Regime fiscale e contabilizzazione dei buoni pasto (art.51, c.2, lett. c del Testo Unico Imposte sui Redditi)

1. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto elettronici fino all'importo di 8 euro.

Articolo 6. Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto elettronico è fissato in € 8,00.
2. Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro.
3. Il buono pasto può essere utilizzato esclusivamente dal titolare, per l'intero valore facciale, per ricevere un servizio sostitutivo di mensa pari al valore facciale del buono.

Articolo 7. Partecipazione del lavoratore al costo del pasto (art. 70 CCNL Federculture)

1. La partecipazione del lavoratore al costo del pasto, in misura non superiore ad 1/3, è stabilita in euro 0,00 (zero) in applicazione di una condizione di miglior favore per il lavoratore stesso.

Articolo 8. Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto viene effettuata tramite accredito su carte elettroniche o apposita applicazione per dispositivi mobili.
2. L'Ufficio Personale, tramite il sistema di rilevazione delle presenze, verifica l'effettiva maturazione del diritto ai buoni pasto e, ad avvenuta ricarica, ne dà comunicazione al dipendente richiedente.
3. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista.

Articolo 9. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito dell'ente alla sezione "Regolamenti".